



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE**
Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. n. OM. 2101-1467

Roma, 01 GIU. 2016

- ⇒ FP/CGIL
- ⇒ CISL/FP
- ⇒ UIL/PA
- ⇒ FEDERAZIONE INTESA FP
- ⇒ CONFSAL/UNSA
- ⇒ FLP
- ⇒ USB-PI

OGGETTO: Pausa pranzo.

In relazione alle richieste avanzate da parte sindacale, concernente l'argomento indicato in oggetto, si trasmette l'unito parere dell'ARAN n. 20564 del 23/12/2014 che *".... individua il periodo di 30 minuti quale intervallo minimo di durata della pausa pranzo"*.

La predetta Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni in relazione alle disposizioni normative contenute nell'art. 7, comma 3 dell'Accordo riguardante le tipologie degli orari di lavoro del 12 gennaio 1996, ritiene che tale procedura si applichi *"anche nei confronti del personale che si trovi in particolari situazioni personali, sociali e familiari"* e che pertanto, anche in tale ipotesi *"non è consentito diminuire la durata della pausa, così come definita dalla disciplina contrattuale in esame."*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Filippi

All.

ir

ARAN

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita



N. 0020554/2014 del 23/12/2014

Direzione di Contrattazione I

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie
Direzione centrale per le risorse umane

PEC risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it

Rif. Prot. ARAN n. 17385 del 3 dicembre 2014

OGGETTO: Risposta a quesito - pausa pranzo

Si fa riferimento alla nota prot. n. 33004 del 2 dicembre 2014, con la quale codesta Amministrazione chiede alcuni chiarimenti in merito all'istituto della pausa pranzo e, in particolare, alle previsioni contenute nell'art. 7, comma 3, dell'Accordo riguardante le Tipologie degli orari di lavoro" del 12.01.1996.

Al riguardo, si ritiene che il citato comma 3 dell'art. 7 debba essere interpretato alla luce di quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo, ai sensi del quale "Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore consecutive, il personale ... ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto."

Pertanto, tale disposizione individua il periodo di 30 minuti quale intervallo minimo di durata della pausa pranzo, configurandosi come norma di miglior favore rispetto alla previsione legislativa di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2003, in base al quale al lavoratore deve essere concessa una pausa non inferiore a 10 minuti.

In considerazione di ciò, anche nei confronti del personale che si trovi in particolari situazioni personali, sociali e familiari (art. 3 dell'Accordo riguardante le Tipologie degli orari di lavoro" del 12.01.1996), non è consentito diminuire la durata della pausa, così come definita dalla disciplina contrattuale in esame.

Per IL DIRETTORE

VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL. (06) 32483231
C.F. 97104250580